



Traduzione

Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore il 1° gennaio 2026

Considerato che le Autorità competenti sono firmatarie dell'Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Accordo SAI»);

considerato che le autorità competenti hanno l'intenzione di migliorare costantemente il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale, approfondendo ulteriormente i loro rapporti di assistenza reciproca in materia fiscale, come esplicitato nel quadro dello scambio automatico di informazioni secondo l'Accordo SAI;

considerato che l'Accordo SAI prevede che la legislazione delle Giurisdizioni venga modificata ad intervalli regolari per tenere conto degli aggiornamenti dello Standard comune di comunicazione di informazioni e che, se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione dello Standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;

considerato che lo Standard comune di comunicazione di informazioni è stato aggiornato nel 2023 per modificarne il campo di applicazione ed estendere gli obblighi di comunicazione e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale;

considerato che con il presente Addendum vengono aggiunte determinate informazioni alle informazioni da scambiare nel quadro dell'Accordo SAI per tenere conto degli ulteriori obblighi di comunicazione introdotti con l'aggiornamento dello Standard comune di comunicazione di informazioni del 2023;

le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

RS ...

2024-...

Sezione 1: Aggiunte alle informazioni da scambiare concernenti i conti oggetto di comunicazione

Con riserva della notifica conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto i) del presente Addendum, le informazioni aggiuntive da scambiare conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 dell'Accordo SAI in relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione di un'altra Giurisdizione concernono:

1. l'eventuale presentazione di un'autocertificazione valida per ciascun Titolare del conto;
2. il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è una Persona che esercita il controllo del Titolare del conto dell'Entità è una Persona che esercita il controllo dell'Entità e se è stata fornita un'autocertificazione valida per ciascuna Persona oggetto di comunicazione;
3. il tipo di conto, se il conto è un Conto preesistente o un nuovo conto e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari del conto congiunto; e
4. nel caso di una quota nel capitale di rischio detenuta in un'Entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona oggetto di comunicazione è titolare di una quota nel capitale di rischio.

Sezione 2: Termini generali

1. Il presente Addendum si applica alle Autorità competenti che sono anche firmatarie dell'Addendum. È parte integrante dell'Accordo SAI e le disposizioni dell'Accordo SAI saranno applicate *mutatis mutandis* al presente Addendum.
2. Al momento della firma del presente Addendum o appena possibile successivamente, l'Autorità competente deve inviare al Segretariato dell'organo di coordinamento:
 - a) una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo SAI, in cui:
 - i) si conferma che la Giurisdizione interessata dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e si specificano le date determinanti che riguardano l'entrata in vigore in relazione alla sezione 1 del presente Addendum e l'applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate o un eventuale periodo di applicazione transitorio del presente Addendum dovuto alle procedure legislative nazionali pendenti, o
 - ii) si indica che la propria Giurisdizione non dispone ancora delle legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023, e si richiede pertanto il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l'applicazione o il

completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023;
e

- b) una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI, in cui sono indicate le Giurisdizioni delle Autorità competenti, le cui richieste presentate conformemente al paragrafo 2 lettera a punto ii) del presente Addendum sono state accolte.

Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Consultazione

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari

Modifiche apportate alle regole

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione

- A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve trasmettere le seguenti informazioni relative a ogni Conto oggetto di comunicazione ivi registrato:
1.
 - a. il nome, l'indirizzo, le giurisdizioni di residenza, i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è Titolare di conto e se il Titolare di conto ha presentato un'autocertificazione valida;
 - b. nel caso di un'Entità che è Titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione come pure il ruolo o i ruoli in virtù dei quali le rispettive Persone oggetto di comunicazione sono Persone che esercitano il controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona oggetto di comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
 - c. se il conto è un conto cointestato, incluso il numero dei Titolari del conto cointestato;
 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto) e il tipo di conto e se si tratta di un conto preesistente o di un nuovo conto;
 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendita, il Valore maturato o il Valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5. nel caso di un Conto di custodia:
 - a. l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e
 - b. gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del conto;
 6. nel caso di un Conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
 - 6^{bis}. nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'Entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona oggetto di comunicazione è titolare della quota nel capitale di rischio; e
 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
- C. Nonostante la parte A punto 1, in relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione che corrisponde a un Conto preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere i NIF e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue il [xx.xx.xxxx] e ogni qualvolta, secondo le prescrizioni nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, è tenuta ad aggiornare le informazioni sul Conto preesistente.
- D. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se (i) quest'ultimo non è rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione

in questione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione.

- E. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.
- F. Nonostante la parte A, le informazioni che devono essere comunicate in relazione a [xxxx] sono le informazioni descritte in questo capoverso, ad eccezione degli introiti lordi descritti nella parte A punto 5 lettera b).
- G. Nonostante la parte A punto 5 lettera b) e se l'Istituzione non decide diversamente per un gruppo di conti identificati in modo univoco, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale non devono essere comunicati, sempre che questi introiti lordi non siano comunicati dall'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione secondo il CARF.

[...]

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti preesistenti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Conti preesistenti di entità.

[...]

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

[...]

2. Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.

[...]

b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto. Ai fini della determinazione delle Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure antiriciclaggio.

[...]

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Nuovi conti di entità.

[...]

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

[...]

2. Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.

[...]

b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto. Al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure anticiclaggio, sempre che queste procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se l'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata ad adottare procedure anticiclaggio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, dovrà adottare procedure sostanzialmente analoghe per la determinazione delle Persone che esercitano il controllo.

[...]

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove documentali.

Un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove documentali sono inesatte o inattendibili.

A^{bis}. Mancanza temporanea di un'autocertificazione.

Nel caso eccezionale in cui un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia la possibilità di ottenere entro il termine un'autocertificazione per un nuovo conto che sia valida al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare ai

Conti preesistenti le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.

[...]

Sezione VIII: Definizioni

A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

[...]

5. Per «Istituzione di deposito» si intende ogni Entità che:
 - a. accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare, o
 - b. detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio di un cliente.
6. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:
 - a. che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,
 - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o
 - iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o cripto-attività rilevanti per conto di terzi; o
 - b. il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o alla negoziazione di Attività finanziarie o cripto-attività rilevanti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di deposito, un'Istituzione di custodia, un'Impresa di assicurazioni specificata o un'Entità di investimento di cui alla lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività finanziarie o cripto-attività rilevanti ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai sensi della lettera a) punto iii) le «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività rilevanti per conto di terzi» non

includono la fornitura di servizi per l'esecuzione di operazioni di scambio per o per conto di un cliente. Il termine «Entità di investimento» non include un'Entità che è un'Entità non finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D punto 9 lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «Istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

[...]

7. Il termine «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività rilevanti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita. Il termine «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

[...]

9. Per «prodotto specificato di moneta elettronica» si intende un prodotto che sia:
- una rappresentazione digitale di una singola moneta fiduciaria;
 - emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
 - rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa valuta fiduciaria;
 - accettato in un'operazione di pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
 - in conformità alle normative cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione «prodotto specificato di moneta elettronica» non comprende un prodotto creato al solo scopo di consentire il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona per conto del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di consentire il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono

detenuti per più di 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta di trasferimento oppure, se non è pervenuta alcuna richiesta, sono detenuti per più di 60 giorni dopo essere stati ricevuti.

10. Per «valuta digitale della Banca centrale» si intende una moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca centrale.
11. Per «moneta fiduciaria» si intende la moneta ufficiale di una Giurisdizione, emessa da una Giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una Giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie, la moneta di banca commerciale, i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della Banca centrale.
12. Per «cripto-attività» si intende la rappresentazione digitale di un valore, che si basa su una tecnologia di registro distribuito («distributed ledger technology») protetta da crittografia o su una tecnologia analogica, per convalidare e rendere sicure le operazioni.
13. Per «cripto-attività rilevante» si intende ogni sorta di cripto-attività che non sia né una valuta digitale della Banca centrale, né un prodotto specificato di moneta elettronica, né un altro tipo di cripto-attività per cui il prestatore di servizi per le cripto-attività oggetto di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non può essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14. Per «operazione di scambio» si intende:
 - a. uno scambio tra cripto-attività rilevanti e monete fiduciarie; e
 - b. uno scambio tra una o più forme di cripto-attività rilevanti.

[...]

B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione

1. Per «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione» si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
 - a. un'Entità statale, un'Organizzazione internazionale o una Banca centrale, tranne per quanto riguarda:
 - i. un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di assicurazioni specificata, un'Istituzione di custodia o un'Istituzione di deposito, o
 - ii. un'attività di detenzione di valute digitali della Banca centrale per Titolari di conto che non sono Istituzioni finanziarie, Entità statali, Organizzazioni internazionali o Banche centrali.

[...]

C. Conto finanziario

[...]

2. L'espressione «Conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di deposito a risparmio, oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di deposito. Un Conto di deposito include anche:
- a. un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
 - b. un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti per un cliente; e
 - c. un conto sul quale sono detenute una o più valute digitali della Banca centrale per un cliente.

[...]

9. Per «Conto preesistente» si intende un Conto finanziario detenuto presso un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data del [xx.xx.xxxx] o, se il conto è considerato un Conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche dello Standard comune di comunicazione di informazioni, alla data del [data di entrata in vigore della revisione dello Standard comune di comunicazione di informazioni – 1 giorno].
10. Per «Nuovo conto» si intende un Conto finanziario detenuto presso un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, aperto il [xx.xx.xxxx] o successivamente o, se il conto è considerato un Conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche dello Standard comune di comunicazione di informazioni, alla data del [data di entrata in vigore della revisione dello Standard comune di comunicazione di informazioni] o successivamente.

[...]

17. Per «Conto escluso» si intende uno dei seguenti conti:

[...]

- e. un conto aperto in relazione a:

[...]

- v. la costituzione o l'aumento di capitale di una società, a condizione che il conto soddisfi i requisiti seguenti:

- i. il conto è utilizzato esclusivamente per il deposito di capitale per la costituzione o l'aumento di capitale di una società come previsto dalla legge.

ii. tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene la conferma di un ente indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale.

iii. dopo la costituzione o l'aumento di capitale, il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società,

iv. eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi,

v. il conto è stato aperto negli ultimi 12 mesi:

e^{bis}. un Conto di deposito che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti per un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 dollari americani (USD) in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

D. Conto oggetto di comunicazione

[...]

2. Per «Persona oggetto di comunicazione» si intende una Persona residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: (i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; (ii) un'Entità che è un'Entità collegata di un'Entità di cui al punto (i) ...

[...]

E. Varie

[...]

7. Per «servizio di verifica statale» si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione da una Giurisdizione oggetto di comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del conto o della Persona che esercita il controllo.

[...]

Sezione X: Misure transitorie

- A. Le modifiche apportate allo Standard comune di comunicazione di informazioni hanno effetto il [data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato].

- B. Nonostante la parte A, per ogni Conto oggetto di comunicazione detenuto presso un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al [data di entrata in vigore della revisione del CRS – 1 giorno] e per periodi di riferimento che terminano al massimo nel secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni sul o sui ruoli in virtù dei quali le Persone oggetto di comunicazione sono Persone che esercitano il controllo o detentori di una quota nel capitale di rischio dell'Entità e che devono essere comunicate ai sensi della parte A punto 1 lettera b) e 6^{bis} della sezione I, devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Consultazione